



AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione e al coordinamento per la realizzazione delle progettualità e degli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Ambito Territoriale Ven 16_Padova NGEU PNRR M5 - C2 - I1.2 - CUP: H64H22000170006 - H64H22000180006 - H64H22000220006 -H94H22000800006

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2023/29/0176 del 16/03/2023 rettificata con determinazione n. 2023/29/233 del 31/03/2023 il Comune di Padova, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Ven 16_Padova, ha disposto l'avvio della indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni d'interesse di Operatori Economici da invitare alla procedura per l'affidamento del Servizio di supporto alla gestione e al coordinamento per la realizzazione delle progettualità e degli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 - Sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" con l'Investimento 1.2 "percorsi di autonomia per persone con disabilità" finanziati a valere sui fondi PNRR.

Il servizio verrà affidato tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge 120/2020) così come modificato dal D.L. 77/2021 (conv. Legge 108/2021).

Tale procedura sarà gestita tramite sistema telematico sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA - di CONSIP (in seguito: piattaforma), e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

Il luogo di svolgimento del servizio è:

Codice NUTS ITH36

CUP H64H22000170006 - H64H22000180006 - H64H22000220006 - H94H22000800006

CPV 85312000-9

La **Responsabile Unica del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Sara Bertoldo, Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova PEC: servizi.sociali@pec.comune.padova.it

La **Direttrice di esecuzione del contratto** è la dott.ssa Elena Segato, Assistente Sociale con Posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa Adulti Anziani del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova PEC: servizi.sociali@pec.comune.padova.it.

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 11.00 del 11/04/2023

1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento è il servizio di supporto alla gestione e al coordinamento delle attività che sono trasversali a tutte le progettualità previste dal PNRR – M5 C2 Linea di investimento 1.2. che prevedono di avviare dei gruppi appartamento, ognuno dei quali ospiterà da 2 a 6 persone per un totale di 48 beneficiari dei quattro progetti.

La D.A. svolgerà, inoltre, interventi di promozione, di supporto, di coordinamento e di monitoraggio delle attività che fanno capo agli ETS partner per l'attuazione delle tre linee di azioni:

- A) 1.2.1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato (a cura di una equipe interprofessionale e condiviso con la persona beneficiaria);
- B) 1.2.2 Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza;
- C) 1.2.3 Lavoro, sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza.

Il Territorio di riferimento è l'Ambito Territoriale Sociale Ven 16 Padova comprendente 29 Comuni: Abano Terme, Albignasego, Arzergrande, Brugine, Cadoneghe, Casalserrug, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano.

La D.A. nello svolgimento del servizio si rapporterà con i seguenti soggetti:

- le persone con disabilità beneficiarie dei progetti;
- gli Enti del Terzo Settore Partner di progetto;
- altri Enti del Terzo Settore a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei progetti;
- il Comune di Padova in quanto Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Ven 16 Padova;
- tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Ven 16 Padova;
- i Servizi Specialistici dell'ULSS 6 Euganea.

La Ditta Aggiudicataria si assume l'impegno di rispettare i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, tra i quali il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani" nonché i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

2 DURATA, OPZIONI, VALORE DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI

L'affidamento ha durata dall'avvio del servizio che si stima essere dal 01/04/2023 fino al 31/03/2026, fatte salve proroghe disposte dal Ministero e in ogni caso non oltre il 30/06/2026.

È prevista l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Il valore dell'appalto è di € 426.829,80 (IVA e ogni altro onere inclusi).

n.	Descrizione del servizio	CPV	Prestazione principale descrizione	Importo
1	<i>Servizio socio-assistenziale che non prevede la presa in carico del beneficiario. Include: orientamento e consulenza per l'accesso ai servizi, interventi di promozione del benessere della cittadinanza; promozione della solidarietà; rilevazione dei bisogni; promozione della inclusione sociale.</i>	85312000-9	<i>Supporto alla gestione e al coordinamento delle attività che sono trasversali a tutte le progettualità previste dal PNRR – M5 C2 Linea di investimento 1.2; promozione, coordinamento, supporto, monitoraggio delle attività che fanno capo agli ETS partner per l'attuazione delle tre linee di azioni.</i>	€ 426.829,80

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione, è pari a € 426.829,80, (IVA e ogni altro onere incluso). Gli oneri per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenze è € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

La stazione appaltante si riserva l'opzione all'art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

3 FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI

Le finalità generali del servizio oggetto di appalto sono:

- prevenire le possibili criticità derivanti dalla complessità e dall'articolazione delle progettualità e che potrebbero rallentare o impedire il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* dei progetti;
- rispondere al fabbisogno emergente di autonomia sociale, abitativa e lavorativa delle persone con disabilità.

Gli obiettivi specifici sono:

- coinvolgimento positivo dei beneficiari e delle famiglie nella realizzazione di ciascun progetto individualizzato;
- collaborazione proficua con gli Enti Partner, gli ETS, la comunità locale, i servizi specialistici ULSS 6 Euganea per il mantenimento dei lavori delle equipe multiprofessionali;
- sostenibilità futura con particolare attenzione alla dimensione economica delle quattro progettualità;
- coinvolgimento di tutti i portatori di interesse per l'evoluzione del sistema di welfare locale in senso capacitante e contributivo.

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla procedura gli Operatori Economici in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'operatore economico che manifesta interesse individualmente, se invitato in fase di gara, ha facoltà di presentare offerta o individualmente o in qualità di mandatario di un raggruppamento costituito o da costituirsi.

4.1. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice.

Si richiama l'attenzione sulla modifica all'art. 80, c. 4, D. Lgs. 50/2016, introdotta con il D.L. 76/2020 ora convertito in Legge n. 120/2020, in ordine all'eventuale esclusione in seguito all'inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del citato art. 80, c. 4, D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

In caso di operatore economico che manifesta interesse in forma associata, costituita o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

4.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) (se pertinente) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quella oggetto della presente procedura, qualificazione intesa in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a), e 3, D.Lgs. n. 50/2016.
- b) (se pertinente) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, o per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza;
- c) (se pertinente) Iscrizione al RUNTS.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la **comprova** del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento, costituito o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento stesso, ove il componente sia tenuto a tale adempimento per lo svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

4.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Costituisce requisito di capacità economico-finanziaria l'avere un fatturato globale medio annuo per ciascun anno di almeno € 100.000,00 nell'ultimo triennio decorrente dalla data di scadenza per la presentazione

della manifestazione di interesse. Tale requisito è richiesto a dimostrazione della serietà e della solidità dell'impresa

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme (sentenza Corte di Giustizia UE 28/04/2022 - C 497/20).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa riferita all'appalto in oggetto contro i rischi professionali con massimale di almeno € 200.000,00.

4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Costituisce requisito di capacità tecnica e professionale l'aver svolto nell'ultimo triennio, decorrente dal termine di presentazione della manifestazione di interesse, fino a 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di importo complessivo minimo pari a € 250.000,00 (IVA esclusa). Per servizi analoghi si intende lo svolgimento di coordinamento o di gestione di servizi sociali o di équipes interprofessionali, nell'ambito di affidamenti di appalti finanziati a valere su fondi europei. Tale requisito esperienziale è necessario per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità con riferimento alla misura e alla tipologia delle prestazioni richieste dal servizio oggetto della procedura.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme (sentenza Corte di Giustizia UE 28/04/2022 - C 497/20).

In caso di Raggruppamento tutti i partecipanti allo stesso sono solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

5 DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

5.1. La documentazione relativa alla presente procedura e necessaria per presentare una manifestazione di interesse seria e circostanziata comprende:

- a) il presente avviso;
- b) la relazione tecnico – descrittiva;
- c) il modello di manifestazione di interesse allegato A);
- d) il modello di dichiarazione di possesso dei requisiti allegato B);
- e) il modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 su composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - Allegato C);
- f) lo schema di contratto - allegato D);
- g) lo schema di nomina responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 GDPR - allegato E);
- h) i testi dei quattro progetti presentati al Ministero e le relative convenzioni sottoscritte – allegato F);
- i) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI

Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019, reperibile al link:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> ;

j) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Padova reperibile al link:

<https://www.padovanet.it/informazione/norme-disciplinari-e-codici-di-comportamento-e-di-condotta>

5.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare **entro le ore 11.00 del giorno 27 Marzo 2023** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

servizi.sociali@pec.comune.padova.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le domande in forma anonima e le risposte saranno pubblicate **entro il giorno 29 Marzo 2023** in formato elettronico come FAQ sulla pagina dedicata al presente avviso.

Non viene fornita risposta in modalità diversa da quella sopra indicata. L'operatore Economico che ha presentato il quesito dovrà pertanto mantenere monitorato il sito istituzionale dell'Ente.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istituzionale servizi.sociali@pec.comune.padova.it e deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata alla manifestazione di interesse.

L'operatore economico che manifesta interesse in forma singola trasmette: la manifestazione di interesse secondo il modello Allegato A) e la dichiarazione di possesso dei requisiti, secondo il modello Allegato B).

L'operatore economico che manifesta interesse in forma associata trasmette: la manifestazione di interesse della mandataria/capofila secondo il modello allegato A) e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ciascun componente il raggruppamento (inclusa la mandataria/capofila) secondo il modello Allegato B)

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Con la trasmissione della manifestazione di interesse l'operatore economico accetta tutta la documentazione relativa alla presente procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

L'operatore economico che manifesta interesse trasmette la seguente documentazione amministrativa:

1. manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato A);
2. dichiarazione sul possesso dei requisiti redatta secondo il modello allegato B).
3. (eventuale, in caso di raggruppamento) dichiarazione sulla composizione del raggruppamento secondo il modello allegato C)

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha

l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, il concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, D. Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente, in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, c. 5, D. Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

2. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c), D. Lgs. 50/2016:

- dichiarazione resa dal Consorzio secondo il modello Allegato A).
- dichiarazione resa dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici secondo il modello Allegato B) e C).

L'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

3. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE:

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi: dichiarazione redatta secondo il modello Allegato B) da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio sottoscritta digitalmente.
- In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi: dichiarazione redatta secondo il modello Allegato B) e C) sottoscritte digitalmente come precisato in tali modelli.

4. In caso di avalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 88, c. 1, D.P.R. 207/2010.

Modalità di sottoscrizione per operatori economici associati

L'operatore economico che manifesta interesse singolarmente, se invitato, può presentare offerta in forma associata.

L'operatore economico che manifesta interesse in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi,...) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni richieste devono essere redatte secondo i modelli predisposti dalla S.A..

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di operatore che partecipa in forma singola, dallo stesso operatore economico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.

In questa fase l'Operatore Economico non deve trasmettere alcuna offerta tecnica o economica, pena la non ammissibilità dello stesso alla procedura.

7 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale della stessa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, nel rispetto dei principi del *favor participationis*, di buon andamento, del giusto procedimento e della leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati e del principio della *par condicio*.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso il difetto di sottoscrizione della manifestazione di interesse, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni

e ferma restando l'inequivocabile riconducibilità della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni al concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante invia per iscritto richiesta all'Operatore Economico tramite PEC all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse e assegna all'Operatore Economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione del riscontro.

Nel caso in cui l'Operatore Economico interpellato produca dichiarazioni o documenti incompleti o non perfettamente coerenti con quanto richiesto, la stazione appaltante lo esclude dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante esclude l'Operatore Economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se valutato necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali e di idoneità professionale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria dichiarazione di possesso requisiti.

In fase di presentazione di offerta l'ausiliaria deve presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:

I. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

II. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

III. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;

IV. l'accettazione del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" del 17 settembre 2019 (recepito con deliberazione della giunta comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) facente parte della documentazione di gara.

Il concorrente, se invitato, in fase di presentazione di offerta deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione** dalla procedura, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

L'operatore economico che manifesta interesse, comunicherà l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto in fase di gara.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, si fa presente già in questa fase di indagine di mercato che, in ragione della specificità della natura del servizio, il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ssmmii. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. I subappaltatori devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 GARANZIE

In fase di presentazione di offerta non sarà richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Ai fini della stipula sarà richiesto al concorrente aggiudicatario di costituire garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato. Alla garanzia definitiva sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In fase di gara gli operatori economici invitati a presentare offerta effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

12 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il RUP procede alla verifica della regolarità formale delle domande e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, e accerta la completezza della documentazione amministrativa presentata.

A seguito delle verifiche il RUP procede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- b) redigere apposito verbale (a conclusione dell'esame delle domande e delle eventuali integrazioni esito del soccorso istruttorio) relativo alle attività svolte;
- c) dare atto delle ammissioni e delle esclusioni dalle fasi successive della procedura.

13 FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Indizione della procedura negoziata e richiesta di Offerta su MEPA

Saranno invitati a presentare offerta su MEPA di CONSIP tutti gli operatori che avranno presentato regolare manifestazione di interesse come risultanti dal verbale del RUP.

Svolgimento della gara, aggiudicazione del servizio e stipula del contratto

Le offerte regolarmente presentate in risposta alla richiesta di offerta, saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 7 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

A titolo meramente indicativo si evidenzia che saranno oggetto di valutazione: la proposta organizzativa, il curriculum aziendale, l'esperienza aziendale in ambito di progetti finanziati da fondi europei con particolare riguardo ai finanziamenti PNRR, l'innovatività e la sostenibilità di proposte migliorative.

A conclusione della procedura il servizio viene aggiudicato con apposito provvedimento al concorrente che avrà ottenuto la migliore valutazione.

L'aggiudicazione diventa efficace a conclusione del procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e sui requisiti di esperienza indicati ai fini della valutazione e della attribuzione dei punteggi.

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valutata congrua.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e quindi dell'esecuzione in via d'urgenza o dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto o nelle more che lo stesso divenga efficace.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Adempimenti ai sensi dell'art. 47 comma 2,3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77: rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla situazione occupazionale maschile e femminile, dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47 comma 2,3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)* convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Gli operatori economici invitati tramite RDO su MEPA, al momento di presentare offerta, **a pena di esclusione**, dovranno assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie¹ per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, ai sensi del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Saranno altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In fase di manifestazione di interesse l'operatore economico si impegna a produrre, al momento dell'offerta, il rapporto di cui sopra.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 ai sensi del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 ai sensi dell'art. 47 comma 6 del DL 77/2021 che dispone per tali operatori economici l'interdizione di dodici mesi dalla partecipazione, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR o del PNC.

Sono esclusi gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non risultino aver ottemperato agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'art. 80, comma 5, lettera i), del D.lgs. 50/2016;

¹ Le assunzioni necessarie sono calcolate secondo le modalità di cui alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309

14 CLAUSOLA SOCIALE

Servizio di nuova istituzione. Clausola Sociale non applicabile.

15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Aggiudicatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it .

Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), indirizzo dpo@comune.padova.it

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.